Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno LXVII | **Roma — Martedì, 31 agosto 1926** | **Numero 202**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I o II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi* — Ancona: *G. Fogola* — Aquila: *F. Agnelli* — Arezzo: *A. Pellegrini* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprino* — Bari: *Fratelli Favia* — Belluno: *S. Benetta* — Benevento: *E. Tomaselli* — Bergamo: *Libreria Internazionale Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli* — Bolzano: *L. Trevisini* — Brescia: *E. Castoldi* — Cagliari: *R. Carta Raspi* — Caltanissetta: *P. Milia Russo* — Campobasso: (*) — Carrara: *Libreria Bajni* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta, Società Edit. Internazionale* — Catanzaro: *V. Scaglione* — Chieti: *F. Piccirilli* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini* — Firenze: *Armando Rossini* — Fiume: *Libreria « Dante Alighieri » di G. Dolcetti* — Foggia: *G. Pilone* — Forlì: *G. Archetti* — Genova: *Libreria Internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Internazionale* — Girgenti: *L. Bianchetta* — Grosseto: *F. Signorelli* — Imperia: *S. Benedusi* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci* — Mantova: *Arturo Mondovì* — Messina: *G. Principato* — Milano: *Libreria Fratelli Treves in Galleria, Società Editrice Internazionale* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves, R. Majolo e figlio* — Novara: *R. Guaglio* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza* — Parma: *D. Viannini* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli* — Perugia: *Simonelli* — Pesaro: *G. Semprucci* — Piacenza: *V. Porta* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt* — Potenza: (*) — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale Maglione e Strini, Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi, A. Signorelli* — Rovigo: *G. Marin* — Salerno: *P. Schiavone* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi* — Sassari: *G. Ledda* — Siena: *Libreria San Bernardino* — Siracusa: *G. Greco* — Sondrio: *F. Zarucchi* — Spezia: *A. Zacutti* — Taranto: *Fratelli Filippi* — Teramo: *L. d'Ignazio* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.* — Trapani: *C. Banci* — Trento: *M. Disertori* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli* — Udine: (*) — Venezia: *L. Cappellin* — Verona: *R. Cabianca* — Vicenza: *G. Galla* — Zara: *E. de Schönfeld* — Tripoli: *Libreria Fichera* — Bengasi: *Francesco Russo* — Asmara: *A. A. e F. Cicero* — All'Estero presso gli uffici viaggi e turismo dell'E.N.I.T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana* Rue du 4 septembre — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza — *NB.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nella pubblicazione sulla « Gazzetta Ufficiale » (supplemento ordinario n. 127 del 2 giugno 1926) del regolamento per il Corpo degli agenti di P. S., approvato con R. decreto 17 gennaio 1926, n. 596, all'art. 46, là dove dice: « Questore *o* del Capo della sezione competente » deve dire: « Questore *e* del Capo della sezione competente », come risulta dal testo originale e come qui si rettifica.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1761.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 agosto 1926, n. 1453.

Autorizzazione al Ministro per le finanze per la concessione di un mutuo di L. 200,000,000 all'Azienda Generale Italiana Petroli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere i mezzi occorrenti all'Azienda Generale Italiana Petroli per sviluppare la propria azione pel rifornimento di materie prime;

Visto il R. decreto legge 6 maggio 1926, n. 814;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a concedere un mutuo di 200 milioni di lire all'Azienda Generale Italiana Petroli all'interesse annuo del 7 per cento.

Art. 2.

La somma da mutuarsi ai sensi del precedente art. 1 sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio in corso nella categoria « Movimento di capitali » e sarà versata alla Società predetta in una o più volte.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno emanate le norme per l'attuazione del presente decreto, stabilendosi altresì le modalità per il pagamento degli interessi e l'ammortamento del capitale.

Art. 4.

Gli atti e contratti relativi al mutuo saranno esenti da ogni tassa di bollo e concessione governativa ai sensi del R. decreto legge 6 maggio 1926, n. 814.

Art. 5.

Nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio in corso è autorizzato lo stanziamento delle somme occorrenti per il mutuo di cui all'art. 1.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 13 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1926.
Atti del Governo, registro 251, foglio 149. — COOP

Numero di pubblicazione 1762.

REGIO DECRETO 6 agosto 1926, n. 1458.

Variazioni compensative alla tabella annessa al R. decreto 19 marzo 1925, n. 266, concernente il riparto fra i vari gruppi e specie di opere pubbliche, del fondo di 15 miliardi di cui al Regio decreto 11 novembre 1924, n. 1932.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1924, n. 1932;

Visto il R. decreto 19 marzo 1925, n. 266;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Alla tabella annessa al R. decreto 19 marzo 1925, n. 266, concernente il riparto fra i vari gruppi e specie di opere pubbliche, della somma di L. 15 miliardi, di cui al R. decreto 11 novembre 1924, n. 1932, sono apportate le seguenti variazioni:

Opere marittime nell'Italia settentrionale:

Opere marittime nelle Provincie Venete che si eseguiscono mediante concessione (limitatamente a quelle con scadenza fino al 30 giugno 1936)	+	5,000,000
Annualità per concessione di opere marittime, escluse quelle delle Provincie Venete (limitatamente a quelle con scadenza fino al 30 giugno 1936)	—	5,000,000

Opere pubbliche nella Sardegna:

Riparazioni danni prodotti da alluvioni per frane nella provincia di Cagliari	+	2,280,000
Opere di irrigazione nella provincia di Cagliari	—	2,280,000

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 6 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1926.
Atti del Governo, registro 251, foglio 154. — COOP

Numero di pubblicazione 1763.

REGIO DECRETO 6 agosto 1926, n. 1424.

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere di rimboschimento intorno alle « zone sacre » del monte Sabotino.

N. 1424. R. decreto 6 agosto 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, vengono dichiarate di pubblica utilità le opere per il rimboschimento delle zone di contorno alle « zone sacre » del monte Sabotino, stabilite dal R. decreto-legge 29 ottobre 1923, n. 1386.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1926.

Numero di pubblicazione 1764.

REGIO DECRETO 29 luglio 1926, n. 1425.

Dichiarazione di pubblica utilità della costruzione del deposito per esplosivi in Val Durasca, in comune di Spezia.

N. 1425. R. decreto 29 luglio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, viene dichiarata di pubblica utilità la costruzione del deposito per esplosivi di Val Durasca in territorio del comune di Spezia.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1926.

Numero di pubblicazione 1765.

REGIO DECRETO 15 luglio 1926, n. 1426.

Erezione in Ente morale della fondazione « Pio istituto Giacomo Tempora, in Bettolle », con sede in Bettolle, comune di Sinalunga.

N. 1426. R. decreto 15 luglio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la fondazione « Pio istituto Giacomo Tempora, in Bettolle » con sede in Bettolle, frazione del comune di Sinalunga, viene eretta in Ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1926.

Numero di pubblicazione 1766.

REGIO DECRETO 23 luglio 1926, n. 1439.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio della Venezia Tridentina, in Trento.

N. 1439. R. decreto 23 luglio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio provinciale della Venezia Tridentina, in Trento.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1926.

Numero di pubblicazione 1767.

REGIO DECRETO 15 luglio 1926, n. 1438.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Ferrovie di Reggio Emilia.

N. 1438. R. decreto 15 luglio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, è approvato il nuovo testo dello statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio delle Ferrovie di Reggio Emilia.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1926.

Numero di pubblicazione 1768.

REGIO DECRETO 23 luglio 1926, n. 1449.

Erezione in Ente morale della Fondazione Fratelli prof. Giuseppe e dott. Benedetto Ricca Salerno.

N. 1449. R. decreto 23 luglio 1926, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato l'atto di transazione relativo al lascito del dott. Benedetto Ricca Salerno, e viene eretta in Ente morale la Fondazione Fratelli prof. Giuseppe e dott. Benedetto Ricca Salerno.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1926.

Numero di pubblicazione 1769.

REGIO DECRETO 23 luglio 1926, n. 1452.

Erezione in Ente morale dell'Aero Club d'Italia.

N. 1452. R. decreto 23 luglio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri e per l'aeronautica, viene costituito in Ente morale l'Aero Club d'Italia, e se ne approva il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1926.

Numero di pubblicazione 1770.

REGIO DECRETO 23 luglio 1926, n. 1454.

Approvazione dello statuto della Congregazione di carità di Radicena.

N. 1454. R. decreto 23 luglio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico della Congregazione di carità di Radicena.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1926.

Numero di pubblicazione 1771.

REGIO DECRETO 23 luglio 1926, n. 1455.

Approvazione dello statuto del Monte di studio Paolorossi, in Macerata.

N. 1455. R. decreto 23 luglio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico del « Monte di studio Paolorossi », con sede in Macerata.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1926.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 30 agosto 1926.
Autorizzazione della costituzione dell'« Associazione nazionale fascista personale delle ricevitorie postali ed agenti rurali ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la domanda in data 20 luglio 1926 con la quale si chiede venga autorizzata la costituzione dell'« Associazione nazionale fascista personale delle ricevitorie postali ed agenti rurali »;

Visti gli articoli 11 della legge 3 aprile 1926, n. 563, 3 e 92 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

Di concerto col Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Decreta:

E' autorizzata la costituzione dell'« Associazione nazionale fascista personale delle ricevitorie postali ed agenti rurali » secondo le norme stabilite dal relativo statuto, il cui testo s'intende approvato e viene pubblicato in allegato al presente decreto.

Roma, addì 30 agosto 1926.

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Statuto sociale.

Art. 1.

E' costituita con sede in Roma l'« Associazione nazionale fascista personale delle ricevitorie postali ed agenti rurali » che riunisce sotto il simbolo del Littorio, tutti coloro i quali svolgono comunque la loro attività nelle ricevitorie postali e servizi inerenti.

Art. 2.

L'Associazione è costituita di Sezioni provinciali.

Art. 3.

L'Associazione si propone:

1° la elevazione morale degli aderenti;

2° la collaborazione, esclusivamente a mezzo della segreteria generale con gli organi tecnici ed amministrativi competenti, per lo studio delle proposte inerenti al trattamento giuridico ed economico delle categorie associate;

3° lo studio e la presentazione alle competenti autorità interessate nonchè l'attuazione eventuale di proposte atte ad ottenere l'istituzione di speciali provvidenze a favore degli associati.

Art. 4.

Organi dell'Associazione sono:

a) il Congresso generale al quale partecipano i segretari di tutte le Sezioni provinciali;

b) il Direttorio nazionale;

c) la segreteria generale.

Art. 5.

Il Congresso generale si raduna normalmente ogni due anni per deliberare:

1° sul rendiconto morale e finanziario della segreteria generale;

2° sui compiti di carattere generale e nazionale;

3° nomina dei sei associati componenti il Direttorio nazionale.

Art. 6.

I segretari delle Sezioni provinciali vengono nominati dai rispettivi Direttori provinciali o d'autorità dal segretario generale, in ogni caso, previo nulla osta del Ministero delle corporazioni, di concerto con quello delle comunicazioni.

Art. 7.

I deliberati dei Congressi sezionali non sono esecutivi se non dopo la ratifica del segretario generale.

Art. 8.

Non hanno diritto di rappresentanza al Congresso quelle Sezioni che non siano perfettamente in regola con l'amministrazione dell'Associazione.

Art. 9.

Il segretario generale viene designato d'autorità dalle superiori gerarchie fasciste e la sua nomina dal Ministro per le corporazioni di concerto con quello per le comunicazioni, è sottoposta all'approvazione del Capo del Governo.

Potrà essere scelto al di fuori delle categorie associate, resta in carica due anni, ed è riconfermabile.

Art. 10.

Il Direttorio nazionale viene riunito ogni qualvolta il segretario generale lo ritiene opportuno per il buon funzionamento dell'Associazione.

Art. 11.

Le spese per la partecipazione al Congresso od alle riunioni del Direttorio nazionale sono a carico delle Sezioni.

Art. 12.

Il segretario generale eseguisce tutte le deliberazioni dei Congressi e del Direttorio nazionale. A questo scopo:

a) rappresenta l'Associazione in ogni contingenza;

b) accoglie i desiderata, i reclami esposti dalle varie Sezioni, li sostiene in quanto siano consoni alle direttive dell'Associazione e agli interessi generali;

c) vigila affinchè gli organismi dipendenti non vengano meno al rispetto assoluto delle peculiari prerogative delle Amministrazioni;

d) compie studi e compila statistiche sulle condizioni delle singole categorie;

e) presenta al Congresso generale la completa relazione dei suoi lavori e rendiconti annuali.

Art. 13.

Ogni socio è tenuto al versamento di un contributo mensile per il funzionamento delle Sezioni e dell'Associazione, da stabilirsi a norma del regolamento, con l'approvazione dei

Ministero delle corporazioni di concerto con quello delle comunicazioni.

La quota di spettanza della segreteria generale e quella nazionale sarà fissata nel regolamento.

Art. 14.

I soci oltre i contributi di cui al precedente articolo sono tenuti al prelevamento della tessera dell'Associazione che verrà distribuita a mezzo di organismi provinciali, secondo norme da sottoporsi all'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 15.

I segretari sezionali devono istituire, sotto la loro responsabilità personale, regolarmente l'amministrazione sezionale, versando, inoltre, le somme mensilmente introitate presso una banca o presso un ufficio postale.

Art. 16.

Il segretario generale, il segretario amministrativo ed i membri della segreteria generale funzionano da Consiglio di amministrazione dell'Associazione.

Art. 17.

Il segretario generale nomina d'autorità le cariche inerenti alla segreteria generale e provvede, altresì, all'assunzione degli impiegati necessari per il funzionamento della Associazione.

Art. 18.

Il Congresso generale nomina i sindaci revisori dei conti dell'Amministrazione centrale in numero di tre effettivi e due supplenti.

Essi hanno l'obbligo di controllare l'amministrazione e le contabilità della segreteria generale riferendone poi al Congresso.

Art. 19.

In ogni Provincia ove gli aderenti raggiungano almeno il numero di 50, si costituisce una Sezione. E' in facoltà del segretario generale di costituire una Sezione anche quando non si raggiunga tale numero.

Art. 20.

Nessuna Sezione può costituirsi senza la preventiva autorizzazione del segretario generale.

Art. 21.

I dirigenti provinciali e centrali devono essere inscritti al Partito Nazionale Fascista.

Art. 22.

L'ammissione alle Sezioni viene chiesta a mezzo di regolare domanda presentata dall'interessato, il quale deve dichiarare, quando non sia inscritto al Partito, sul proprio onore di non appartenere ad associazioni i cui principî e scopi siano contrari al Regime Fascista.

Nella detta domanda deve altresì farsi esplicita accettazione di tutte le condizioni ed obblighi derivanti dallo statuto e dalle disposizioni dell'Associazione.

L'adesione alle Sezioni è obbligatoria per i tesserati al Partito Nazionale Fascista.

Art. 23.

Il segretario generale, ha facoltà di sciogliere le Sezioni e di revocare i dirigenti sezionali quando, le une e gli altri, si pongono al di fuori delle direttive dell'Associazione o per altri motivi di indisciplina.

Art. 24.

Le presenti disposizioni verranno integrate da apposito regolamento, compilato a cura della segreteria generale sentito il Direttorio centrale ed ottenuto il nulla osta dal Ministero delle corporazioni, di concerto con quello delle comunicazioni.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 30 agosto 1926.

Autorizzazione della costituzione dell'« Associazione nazionale fascista dei telefonici di Stato ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la domanda in data 20 luglio 1926 con la quale si chiede venga autorizzata la costituzione dell'« Associazione nazionale fascista dei telefonici di Stato »;

Visti gli articoli 11 della legge 3 aprile 1926, n. 563, 3 e 92 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

Di concerto col Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Decreta:

E' autorizzata la costituzione dell'« Associazione nazionale fascista dei telefonici di Stato » secondo le norme stabilite dal relativo statuto, il cui testo s'intende approvato e viene pubblicato in allegato al presente decreto.

Roma, addì 30 agosto 1926.

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Statuto sociale.

Art. 1.

Tra i dipendenti dell'Azienda per i servizi telefonici di Stato è costituita l'« Associazione nazionale fascista dei telefonici di Stato » con sede in Roma.

TITOLO I.

Scopi e finalità dell'Associazione.

Art. 2.

L'Associazione che ispira la propria azione ai principî fondamentali del Fascismo, si propone compiti morali, assistenziali e culturali.

Art. 3.

Nel campo morale l'Associazione cura la salda formazione di una coscienza fascista nei propri associati a mezzo di conferenze, di pubblicazioni e di ogni altra forma di propaganda atta a prospettare i grandi problemi nazionali.

Art. 4.

Nel campo dell'assistenza e previdenza sociale l'Associazione provvede con partecipazione diretta a fiancheggiare e a dare incremento alle opere del Dopolavoro e a tutte quelle altre iniziative assistenziali che abbiano per iscopo il miglioramento morale e materiale degli associati, assistendoli anche in tutti gli atti della loro vita professionale, e particolarmente con il patrocinio legale in tutti i casi per i quali ne sia riconosciuta l'opportunità dagli organismi responsabili centrali dell'Associazione stessa.

Art. 5.

L'Associazione comunica con l'Amministrazione esclusivamente a mezzo degli organismi centrali responsabili, per segue il fine di render noto all'Amministrazione con opportune memorie illustrative le aspirazioni del personale, caldeggiandone l'accoglimento in armonia con le superiori esigenze della Nazione. Nel campo tecnico e culturale l'Associazione promuove altresì tutte quelle iniziative che tendono alla conoscenza perfetta dei problemi riguardanti il servizio.

Art. 6.

L'Associazione esplica il suo cómpito con proprie gerarchie le quali svolgono la loro opera con rispetto assoluto delle peculiari prerogative e delle gerarchie dell'Amministrazione.

TITOLO II.

Gli organismi dirigenti.

Art. 7.

L'Associazione è retta dalle seguenti autorità
il segretario generale;
la Giunta esecutiva.

Art. 8.

Il segretario generale viene designato di autorità dal Segretario generale del Partito Nazionale Fascista e la sua nomina, dal Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le comunicazioni, è sottoposta all'approvazione del Capo del Governo.

Art. 9.

Il segretario generale procede, previo nulla osta del Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le comunicazioni, alla nomina della Giunta esecutiva, che sarà composta di sei dipendenti dell'Amministrazione scelti fra le diverse categorie.

Art. 10.

Il segretario generale provvede pure alla nomina di un segretario amministrativo con funzioni di cassiere economo.

Art. 11.

Il segretario generale, il segretario amministrativo e la Giunta esecutiva funzionano da Consiglio di amministrazione dell'Associazione.

Art. 12.

Il Congresso provvederà alla nomina di tre revisori dei conti effettivi e di due supplenti.

Art. 13.

Il segretario generale ha la rappresentanza legale della Associazione, presiede all'andamento generale dell'Associazione stessa, dirige gli uffici della segreteria generale, provvede alla nomina degli impiegati strettamente indispensabili per il loro funzionamento, sottopone alla Giunta esecutiva l'esame dei vari problemi interessanti l'Associazione, chiedendone il parere consultivo, provvede, infine, in unione alla Giunta esecutiva, al funzionamento dell'Associazione a seconda dei fini indicati all'art. 2 e seguenti.

Art. 14.

La Giunta esecutiva dà esecuzione pratica alle deliberazioni e alle disposizioni del segretario generale, al quale segnalerà tutte le questioni generali e particolari che riguardano sia i servizi che il personale dell'Associazione.

I membri della Giunta esecutiva potranno essere designati dal segretario generale per speciali incarichi e per funzioni ispettive nel campo dell'Associazione.

TITOLO III.

Il Congresso nazionale.

Art. 15.

Il Congresso si convoca ogni due anni con i seguenti scopi:

1° esame del rendiconto morale e finanziario del segretario generale e della Giunta esecutiva;

2° esame delle questioni di carattere generale interessanti l'Associazione intorno alle quali il segretario generale farà predisporre apposite relazioni scritte;

3° elezione dei revisori dei conti, effettivi e supplenti.

Art. 16.

Il Congresso è composto dei segretari delle Sezioni eletti secondo le norme dello statuto sociale.

Art. 17.

Non possono partecipare al Congresso che i segretari delle Sezioni in regola col tesseramento e coi contributi sociali.

TITOLO IV.

Inquadramento associativo

Art. 18.

L'Associazione ha carattere ed indirizzo unitario. E' costituita da Sezioni ciascuna delle quali comprende distintamente i gruppi dei dipendenti dell'Amministrazione.

Art. 19.

Le Sezioni sono costituite laddove gli associati dei diversi gruppi raggiungono globalmente il numero di 50, ed in casi eccezionali, un numero minore previo consenso del segretario generale dell'Associazione.

Art. 20.

Le Sezioni avranno circoscrizione propria, che verrà determinata dagli organismi centrali dell'Associazione. La loro costituzione dovrà sempre essere preventivamente autorizzata dal segretario generale che dovrà dare pure esplicito riconoscimento ai soci chiamati a dirigerle, previo nulla osta del Ministero delle corporazioni, di concerto con quello delle comunicazioni.

Art. 21.

Le Sezioni sono rette da un Direttorio composto di un rappresentante di ciascuna categoria.

Art. 22.

Il Direttorio sceglierà fra i propri componenti il segretario sezionale.

Art. 23.

Nessuna carica nè negli organismi centrali dell'Associazione, nè in quelli periferici può essere ricoperta da elementi che non siano inscritti al Partito Nazionale Fascista.

Art. 24.

Il funzionamento delle Sezioni sarà determinato da apposito regolamento che deve ottenere il nulla osta dal Ministero delle corporazioni di concerto col Ministero delle comunicazioni.

Art. 25.

Il segretario generale, udita la Giunta esecutiva ha facoltà di procedere allo scioglimento dei Direttori delle sezioni, e delle Sezioni, di nominare commissari straordinari per reggere le Sezioni disciolte e di convocare riunioni provinciali e regionali dei segretari sezionali.

Art. 26.

Il segretario generale provvederà nei primi mesi dell'anno al tesseramento dei soci attraverso le Sezioni, con le modalità che verranno stabilite dal regolamento, nel quale verranno pure stabiliti i contributi sociali.

Art. 27.

Possono appartenere all'Associazione nazionale dei telefonici di Stato tutti i dipendenti dell'Azienda per i servizi telefonici di Stato.

L'inscrizione all'Associazione è di obbligo per gli appartenenti al Partito Nazionale Fascista.

L'inscrizione al Partito Nazionale Fascista per i soci dell'Associazione non può aver luogo se non previe favorevoli informazioni scritte dei dirigenti responsabili delle Sezioni dell'Associazione. I telefonici di Stato non inscritti al Partito Nazionale Fascista, facendo domanda di inscrizione all'Associazione dovranno esplicitamente dichiarare sul loro onore di non appartenere ad associazioni i cui fini siano in contrasto col Regime Fascista.

TITOLO V.

Disposizioni transitorie.

Art. 28.

Le modalità di applicazione delle presenti norme nonchè i rapporti con le rappresentanze nazionali e provinciali del Partito Nazionale Fascista verranno stabilite in apposito regolamento, che sarà compilato dal segretario generale in accordo con la Giunta esecutiva, ottenuto il nulla osta del Ministero delle corporazioni di concerto con quello delle comunicazioni.

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1926.

Approvazione delle norme obbligatorie per il prelevamento dei campioni e per le analisi delle farine di frumento, prodotte a termini del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1448.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduto l'art. 7 del R. decreto-legge 13 agosto 1926, numero 1448;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le norme obbligatorie, predisposte dalla Direzione generale della Sanità pubblica, per il prelevamento dei campioni e per la esecuzione delle analisi delle farine di frumento, prodotte a termini del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1448, e del pane con esse confezionato.

Art. 2.

E' approvato l'elenco dei laboratori incaricati della esecuzione delle analisi delle farine e del pane.

Roma, addì 30 agosto 1926.

Il Ministro: FEDERZONI.

Norme obbligatorie per il prelevamento dei campioni e per le analisi delle farine di frumento, prodotte a termini del R decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1448, e del pane con esse confezionato (1).

I.

PRELEVAMENTO DEI CAMPIONI.

a) *di farine.*

Per le farine chiuse in sacchi, il campione si forma prelevando la farina sia delle parti periferiche, sia dalle parti

(1) Le presenti norme di analisi hanno per fine di accertare se le farine sono state prodotte giusta le disposizioni del R decreto legge 13 agosto 1926, n. 1448: quindi in tali norme si prendono in considerazione solo le determinazioni e le ricerche che sono utili a questo scopo

Ciò non toglie che l'analista possa, quando occorra, eseguire altre determinazioni e ricerche per accertamenti di diversa natura

Nella formulazione del giudizio sul grado di abburattamento occorre tener presente tutto l'insieme dei risultati analitici ottenuti.

centrali di diversi sacchi, mescolando poi intimamente le varie porzioni.

Per le farine raccolte in casse, o altrimenti ammucchiate, se ne prelevano in punti diversi dei campioni, che poi si riuniscono e si mescolano intimamente.

Dalla miscela, così ottenuta, si prelevano tre campioni di grammi 500 ciascuno.

I campioni, chiusi in sacchetti di tela o di carta resistente, vengono suggellati e firmati dal detentore e da chi esegue il prelevamento; due di essi vengono subito spediti ad uno dei Laboratori designati per le analisi, ed il terzo viene lasciato al proprietario della farina od a chi lo rappresenta.

Dei due campioni rimessi al Laboratorio uno servirà per l'analisi e l'altro sarà conservato, per gli eventuali controlli, per un periodo di tempo non superiore a due mesi dalla data dell'arrivo al Laboratorio stesso

Di ogni prelevamento viene redatto apposito verbale in doppia copia, di cui una è inviata al Laboratorio, che eseguirà le analisi, e l'altra sarà rilasciata all'interessato In ogni verbale di prelevamento dovrà essere indicato il motivo che l'ha provocato.

b) *di pane.*

Debbono prelevarsi per l'analisi tre campioni di pani interi.

I campioni debbono involgersi in carta resistente, seguendo, per il resto, le indicazioni date per le farine.

La quantità di pane non dovrà in nessun caso, essere inferiore a grammi 200 per ciascun campione.

Dei due campioni, rimessi al Laboratorio, uno servirà per l'analisi, mentre l'altro sarà conservato, per gli eventuali controlli, per un periodo di tempo non superiore ad un mese dall'arrivo al Laboratorio.

II.

ESAME ORGANOLETTICO.

a) *delle farine.*

Questo esame riguarda l'aspetto, il colore, l'odore ed il sapore della farina e la eventuale presenza di impurezze grossolane.

L'odore si avvertirà meglio facendo bollire un po' della farina con acqua addizionata con una piccola quantità di soda caustica.

Prova di Pekar. — Questa prova ha per iscopo di facilitare e rendere più netto l'apprezzamento del colore della farina.

Si stende sopra una lastra di vetro, o meglio sopra una tavoletta di ebanite o di legno verniciato in nero, una piccola quantità della farina in esame (circa 5 grammi) e con una spatola si stende in modo da formare uno strato a superficie piana e dello spessore uniforme di circa tre mm.

La superficie viene poi compressa con una lastra di vetro o con un cartoncino. Si taglia con un coltello l'eccesso di farina ai lati in modo da ottenere una forma rettangolare; poscia si immerge la tavoletta nell'acqua, tenendola leggermente inclinata, e vi si mantiene per circa un minuto, cioè fintanto che dalla farina non si sprigionino più bollicine di aria, indi se ne osserva il colore.

b) *del pane.*

L'esame si riferisce all'odore, al sapore, alla cottura, al colore della crosta e della mollica, alla sua porosità ed elasticità, alla presenza di muffe, ecc.

III.

ANALISI CHIMICA.

a) *delle farine.*

Le determinazioni da eseguirsi sono:

1. Determinazione dell'umidità;
2. Determinazione delle ceneri totali e della quantità di ceneri insolubili in acido cloridrico;
3. Determinazione della cellulosa greggia;
4. Determinazione dell'estratto etereo;
5. Determinazione delle sostanze azotate;
6. Determinazione del glutine e sue qualità.

I limiti dei risultati analitici delle determinazioni quantitative sono riportati in apposita tabella. I risultati debbono riferirsi a cento parti di sostanza secca.

1. *Determinazione dell'umidità.* — Gr. 10 di farina, esattamente pesati in capsula di platino o di porcellana entro un pesafiltri, si essiccano in stufa a 105°-110°, fino a peso costante (5 ore); dalla perdita in peso si calcola la quantità di umidità.

2. *Determinazione delle ceneri totali e della quantità delle ceneri insolubili in acido cloridrico:*

a) Determinazione delle ceneri. — Gr. 10 di farina si inceneriscono in muffola, avendo cura di aumentare la temperatura gradatamente fino a rosso scuro. Per questa determinazione può con vantaggio adoperarsi la farina impiegata per la determinazione dell'umidità.

Condizione essenziale, per ottenere risultati attendibili, è che l'incenerimento si compia molto lentamente e regolando la temperatura della muffola in modo da evitare la fusione delle ceneri.

b) Determinazione delle ceneri insolubili in acido cloridrico. — Le ceneri, ottenute nel modo indicato, vengono trattate a caldo con acido cloridrico al 10 %. Il residuo si filtra per filtro a ceneri note, si lava, si calcina e si pesa.

3. *Determinazione della cellulosa greggia.* — Gr. 5 di farina si introducono in un pallone di vetro a lungo collo, della capacità di 200-300 cmc., e si aggiungono 50 cmc. di glicerina pura, di densità 1,23, contenente 20 gr. di acido solforico concentrato per litro, facendo in modo da evitare la formazione di grumi.

Si fa bollire lentamente per un'ora (133°-135°) con refrigerante a ricadere, agitando di tanto in tanto per evitare che particelle di farina rimangano attaccate alle pareti del recipiente; si lascia raffreddare a circa 90°-100°, si aggiungono 100 cmc. di acqua bollente, si riscalda fino all'ebullizione e si filtra a caldo in crogiuolo di Gooch o meglio di alundum. Il residuo si lava con circa 400 cmc. di acqua bollente; poi con alcool caldo a 80° 90° ed in fine con un miscuglio di alcool e di etere finchè il filtrato passa incolore. Dopo di ciò si tiene il crogiuolo per due o tre ore in stufa a 110° e si pesa entro un adatto pesafiltri. Quindi si brucia completamente il contenuto del crogiuolo e si ripesa.

La differenza fra le due pesate dà la quantità di cellulosa esente da ceneri.

4. *Determinazione dell'estratto etereo.* — Gr. 10 di farina si introducono in un filtro a ditale, si ricoprono con un batuffolo di cotone idrofilo e si essiccano per due ore in stufa ad acqua, quindi si sottopongono per 10 ore ad estrazione con etere anidro in apparecchio Soxhlet. Dopo di ciò si toglie il filtro a ditale e si scalda di nuovo il palloncino, contenente l'estratto etereo, per liberarlo dall'etere. Questo si può raccogliere nel tubo di estrazione. Le ultime tracce di etere si scacciano, scaldando il palloncino su bagno-maria; il residuo si essicca per un'ora in stufa ad acqua e si pesa.

5. *Determinazione dell'azoto e delle sostanze azotate.* — Le sostanze azotate si determinano col metodo di Kjeldahl-Ulsch, impiegando 1-2 gr. di farina.

6. *Determinazione del glutine e sue qualità.* — Si esegue impiegando, per formare la pasta, gr. 33,3 di farina e cmc. 16 di acqua. Il glutine si deve potere bene raccogliere, deve essere elastico, consistente, di colore chiaro e di odore sui generis.

DATI ANALITICI DELLE FARINE ABBURATTATE ALLA RESA DELL'85 %

(R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1448)

Umidità		non più del 15 %
Valori riferiti a sostanza secca	Ceneri	da 0,95 a 1,25 %
	Ceneri insolubili in acido cloridrico	non più del 0,3 %
	Cellulosa	da 0,80 a 1,40 %
	Estratto etereo (valore medio)	1,90 %
	Azoto (valore medio)	2,30 %
	Sostanze azotate (valore medio)	14,37 %
	Glutine (umido valore medio)	35 %

b) *del pane.*

Le determinazioni da eseguirsi sono:
1. Determinazione dell'umidità;
2. Determinazione delle ceneri e del cloruro di sodio;
3. Determinazione della cellulosa greggia;
4. Determinazione delle sostanze azotate;
5. Determinazione della quantità di ceneri insolubili in acido cloridrico.

I limiti dei risultati analitici delle determinazioni quantitative sono riportati in apposita tabella. I risultati analitici debbono riferirsi a 100 parti di sostanza secca.

1. *Determinazione dell'umidità.* — Gr. 10 del campione, nei quali crosta e mollica si trovino possibilmente nella stessa proporzione che nel pane intero, si seccano in stufa a 105° 110°, indi si lasciano raffreddare in essiccatore e si pesano. Dalla perdita in peso si calcola la quantità di umidità.

2. *Determinazione delle ceneri e del cloruro di sodio.* — Gr. 5 del campione polverizzato (della grossezza di un semolino) si pongono in un bicchiere con circa 100 cmc. di acqua distillata, si agita di quando in quando con una bacchetta di vetro e si lascia una notte in riposo.

Indi si decanta su filtro senza ceneri, si lava tre o quattro volte per decantazione e poi si getta su un filtro e si lava finchè il filtrato non dà più la reazione dell'jone cloro. In genere è sufficiente raccogliere 200 cmc. di liquido Il filtrato e le acque di lavaggio si svaporano in capsula di platino o di porcellana, il residuo si carbonizza rapidamente a fiamma ordinaria e si incenerisce in muffola, tenendovelo per circa un quarto d'ora. Le ceneri così ottenute si pesano e si dosa il cloro. Il risultato si calcola come cloruro di sodio. Detraendo dal peso totale delle ceneri il cloruro sodico trovato, si hanno le ceneri solubili del pane.

Il residuo del pane, raccolto sul filtro, si secca in stufa, si incenerisce in muffola e si pesa. Il peso ottenuto si aggiunge a quello delle ceneri del pane esenti da cloruro sodico, e si ottiene così il peso totale delle ceneri.

3. *Determinazione della cellulosa greggia.* — Si esegue come per le farine.

4. *Determinazione delle sostanze azotate.* — Si esegue come per le farine.

5. *Determinazione della quantità di ceneri insolubili in acido cloridrico.* — Si esegue come per le farine sulle ceneri ottenute dal pane raccolto sul filtro. (Vedi n. 2-*b*).

DATI ANALITICI DEL PANE CONFEZIONATO CON FARINA ABBURATTATA ALLA RESA DELL'85 %

(R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1448).

Umidità		non più del 30 %
Valori riferiti a sostanza secca	Ceneri esenti da cloruro di sodio	da 1,05 a 1,35 %
	Ceneri insolubili in acido cloridrico	non più del 0,4 %
	Cellulosa	da 0,80 a 1,40 %
	Azoto (valore medio)	2,30 %
	Sostanze azotate (valore medio)	14,37 %

IV.

ESAME MICROSCOPICO.

a) *delle farine.*

Come completamento dell'esame chimico delle farine non si deve trascurare quello microscopico, il quale ha sopratutto lo scopo di identificare gli elementi che costituiscono la farina; ma, condotto con speciali avvertenze, può anche servire di guida per apprezzamenti quantitativi.

Previa accurata osservazione dei caratteri organolettici, si indagherà anzitutto se la farina risulta costituita da solo frumento. All'uopo si procederà al riconoscimento dell'amido ed all'esame sistematico della crusca, del reticolo amilifero, dei peli, secondo le modalità consigliate dalla buona tecnica.

In tal modo si avranno criteri utili ad ammettere od escludere la presenza di farine eterogenee.

Si completerà poi l'esame di genuinità, ricercando se nella farina esistano elementi derivanti da farine nocive o se siano presenti parassiti animali o vegetali, nonchè polveri minerali o vegetali estranee.

L'esame microscopico fornisce inoltre elementi per la valutazione delle percentuali di crusca presenti nella farina, e per giudicare se il campione si trova nei limiti della tolleranza regolamentare.

Circa la tecnica da seguirsi in questo secondo ordine di apprezzamenti microscopici basta, come criterio orientativo, emulsionare una piccola quantità di farina in acqua semplice, o meglio glicerinata, ed allestirne preparati microscopici. Osservandoli al piccolo ingrandimento, potrà dedursi se la quantità dei frustoli cruscali è abbondante o scarsa o discreta. Coi forti ingradimenti, se occorre, potranno essere precisate le particolarità di struttura.

Se poi si vuol procedere al conteggio dei detti corpuscoli al fine di stabilirne la percentuale, l'esame microscopico deve farsi su dosi piccole e fisse di farina distribuita su una superficie pure determinata. Inoltre si consiglia di escludere i liquidi emulsionanti, che, non consentendo omogenee distensioni del materiale, possono dar luogo ad accumuli di globuli amidacei.

Esaminando invece la farina asciutta e distesa in sottilissimo velo su un campo fortemente illuminato, l'esperienza dimostra che si raggiunge con maggior facilità lo scopo.

La ricerca può condursi in questo modo:

Sopra un largo vetrino porta-oggetti si incollano, mediante un po' di Balsamo del Canadà, 4 vetrini coprioggetti in modo da delimitare un piccolo quadrato, la cui superficie corrisponderà alla lunghezza dei vetrini e la profondità al loro spessore. Ciò fatto, nella celletta così delimitata si depone, a mezzo di un piccolissimo cucchiaino tarato, la farina in esame e ve la si distende con un altro vetrino portaoggetti, che si striscia a piatto sullo spazio contenente la farina. La intensa illuminazione permetterà il conteggio di tutti i frustoli, che spiccano per il loro colorito scuro in campo chiaro. Si otterrano così dei dati approssimativi e, procedendo con confronti con farine tipo, un osservatore sperimentato riuscirà ad apprezzare le differenze fra una farina normale e quella in esame.

Per la ricerca, nelle farine, dei parassiti animali, dei quali i più comuni sono l'acaro, la calandra, la tignola, il tenebrione, si prende una certa quantità del materiale in esame (gr. 50) e si distende in strato sottile su di un foglio di carta bianca od una lastra di vetro, comprimendola con un'altra lastra. Si osserva quindi se sulla superficie si trovino solchi o piccoli sollevamenti, il che rileverà la presenza di parassiti animali, che potrà essere confermata con l'esame microscopico, prelevando con un ago umido un poco di materiale sia dai solchi che dai sollevamenti, ed allestendo dei preparati a fresco con poca acqua glicerinata.

I parassiti vegetali, che si possono riscontrare con maggiore facilità nelle farine, sono quelli: del carbone (Ustilago carbo), della ruggine (Puccinia graminis), della carie (Tilletia caries); e nelle farine ammuffite: l'aspergillo, il penicillo, ed il mucor. Per la ricerca di questi parassiti si pone una goccia di acqua leggermente glicerinata su di un vetrino portaoggetti e si stempera in essa con un ago piccola quantità di farina; si applica il coprioggetti e si esamina al microscopio.

b) *del pane.*

Il pane si essicca per ridurre la mollica in polvere finissima, e quindi si pratica l'esame come per le farine.

Nei casi in cui il pane presentasse punti di incompleta cottura, è preferibile prelevare di qui il materiale di indagine, perchè meno deteriorato nei suoi elementi morfologici.

Il Direttore generale della Sanità pubblica:
A. MESSEA.

Elenco dei laboratori autorizzati per le analisi della farina e del pane.

A) Laboratori municipali di:

Alessandria — Ancona — Aquila — Arezzo — Bari — Bergamo — Brescia — Cagliari — Caltanissetta — Catania — Catanzaro — Como — Cosenza — Cremona — Cuneo — Faenza — Firenze — Fiume — Genova — Girgenti — Lecce — Lucca — Mantova — Messina — Milano — Modena — Napoli — Novara — Padova — Palermo — Parma — Pavia — Perugia — Piacenza — Pisa — Reggio nell'Emilia — Roma — Rovigo — Sassari — Savona — Siena — Siracusa — Torino — Trapani — Trento — Treviso — Trieste — Vercelli — Vicenza — Zara.

B) Laboratori Chimici Compartimentali delle Gabelle di:

Ancona — Bologna — Genova — Livorno — Milano — Napoli — Venezia — Verona.

C) Laboratori di Chimica Agraria di:

Alba (R. Scuola enologica);
Asti (R. Scuola enologica);
Avellino (R. Scuola di viticoltura);
Conegliano (R. Scuola di viticoltura);
Ferrara (Università);
Forlì (Laboratorio Autonomo di Chimica Agraria);
Milano (R. Scuola Superiore di Agricoltura);
Modena (R. Stazione Agraria);
Pisa (R. Scuola Superiore di Agricoltura);
Portici (R. Scuola Superiore di Agricoltura);
Roma (R. Stazione Chimico-Agraria Sperimentale);
Torino (R. Scuola Sperimentale Agraria);
Udine (Laboratorio di Chimica Agraria).

D) Altri Laboratori:

Lodi (Laboratorio Chimico della R. Scuola di caseificio);
Salerno (Laboratorio della Scuola di Commercio).

Il Direttore generale della Sanità pubblica:
A. MESSEA.

PRESENTAZIONE DI DECRETI LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Comunicazione.

Ai termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per i lavori pubblici ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 9 luglio 1926, n. 1353, recante norme per la stipulazione di contratti da parte di Enti costruttori di case.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 7.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1832 — Data della ricevuta: 21 gennaio 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Zambelli Giuseppe fu Giulio — Titoli del debito pubblico nominativi: 1 — Ammontare della rendita: L. 20 — Consolidato 5 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 1926.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 7 agosto 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 2ª Pubblicazione. (Elenco n. 7).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentreche dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	185640	755 —	Formigli *Guglielmina* fu Pellegrino, moglie di Soldani Benzi Luigi, dom. in Firenze, vincolata.	Formigli *Zaira-Guglielmina* fu Pellegrino, moglie, ecc. come contro.
3.50 %	712979	21 —	Alberti Angela fu Giovanni moglie di Scandroglio *Tobia* dom. a Cairate (Milano); con usufr. vital. a Corti Rinaldo fu Ippolito, dom. a Cairate (Milano).	Alberti Angela fu Giovanni moglie di Scandroglio *Ercole-Tobia*, dom. a Cairate (Milano); con usufr. vitalizio, come contro.
»	797223	87.50	Alberti Angela fu Giovanni *nubile*, dom. a Cairate (Milano) con usufr. vital. come la precedente.	Alberti Angelo fu Giovanni, *moglie di Scandroglio Ercole-Tobia*, dom. come contro.
Cons. 5 % »	56865 346605	3,615 — 1,800 —	Debenedetti *Clotilde-Diana* fu Gabriele, moglie di Vitale Oreste Moise, dom. in Milano.	Debenedetti *Diana-Clotilde* fu Gabriele, moglie, ecc. come contro.
»	61405	710 —	Debenedetti *Clotilde* fu Gabriele, moglie, ecc. come la precedente.	(come sopra)
»	368405	450 —	Benedetti Dario fu Natale, dom. a Modena, con usufr. a Ferrari Rosa fu Natale, ved. Benedetti.	Benedetti Dario fu Natale, *minore sotto la p. p. della madre Micagni Elisabetta di Domenico ved. di Benedetti Dario*, dom. a Modena, con usufr. come contro.
3.50 %	480293	21 —	Brandi Rosa di Pietro, *nubile*, dom. a Torraca (Salerno).	Brandi Rosa di Pietro, *minore, sotto la p. p. del padre*, dom. come contro.
»	480294	21 —	Brandi Filomena di Pietro, dom. a Torraca (Salerno).	Brandi Filomena di Pietro, *minore* ecc., come la precedente.
»	480295	21 —	Brandi Antonio di Pietro, dom. a Torraca (Salerno).	Brandi Antonio di Pietro, *minore* ecc., come la precedente.
Cons. 5 %	72073	50 —	Dasso *Clorinda-Rosa* di Benedetto, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Santa Giulia di Lavagna (Genova).	Dasso *Rosa Corsiglia-Iolanda vulgo Clorinda* di Benedetto, minore ecc. come contro.
»	181802	30 —	Dattola Domenica fu *Antonino*, minore sotto la p. p. della madre Cuzzola Teresa, domiciliata a Reggio Calabria.	Dattola Domenica fu *Antonio*, minore ecc., come contro.
3.50 %	799930	700 —	Bertora Ida fu Bernardo, domic. a Loano (Genova) con usufr. vital. a Taramasso Maria Angela, vulgo Maddalena fu *Giacomo*, ved. di Bertora Bernardo, dom. a Loano.	Intestata come contro, con usufr. vital. a Taramasso Maria Angela vulgo Maddalena fu *Paolo*, ved. ecc., come contro.
Cons. 5 %	234773	7,235	Bonifacio Anna-Maria, Giuseppina, *Concettina*, Albertina e Virginia fu Catello Roberto, minori sotto la p. p. della madre Celotto Antonietta fu Antonio, ved. di Bonifacio Catello Roberto, domic. a Castellammare di Stabia (Napoli).	Bonifacio Anna-Maria, Giuseppina *Maria-Concetta*, Albertina ecc., come contro.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	328482	600 —	Masci *Bianca-Norina* di Luigi, minore, sotto la p. p. del padre, domic. a Chieti; con usufr. a Gagliardi Concetta fu Giuseppe, moglie di Barone Gabriele fu Luigi, domic. a Chieti.	Masci *Norina-Bianca* di Luigi, minore ecc., come contro.
Ricevuta provvis. rilasc. il 12 novembre 1924 dalla Sezione di R. tesoreria di Cosenza.	166	Cap. 43, 800 —	Francesco Marini-Serra fu Giuseppe, Cosenza	Francesco Marini-Serra fu Giuseppe, *minore sotto la p. p. della madre Greco Ernesta fu Giuseppe, ved. Marini-Serra,* Cosenza.
Cons. 5 %	126220	60 —	Solimbergo *Giuseppe* di Gino, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Bergamo.	Solimbergo *Eugenio-Claudio-Giuseppe* di Gino, minore ecc., come contro.
»	261069	125 —	Solimbergo *Eugenio-Giuseppe* di Gino, minore, ecc., come la precedente.	
»	108451	130 —	Solimbergo *Giuseppe Eugenio* di Gino, minore, ecc., come la precedente.	
»	211425	440 —	Solimbergo *Eugenio-Giuseppe* di Gino, minore, ecc., come la precedente.	
Ricevuta provvisoria emessa dalla R. tesoreria di Roma il 23 novembre 1924.	1695	Cap. 200 —	Coen *Oreste* fu Camillo.	Coen *Israele-Oreste* fu Camillo.
Cons. 5 %	272593	3, 850 —	Reghezza *Pasqualina-Carolina* di Tommaso, moglie legalmente sepatara di Brizio Agostino Vittorio, domic. in Milano, vincolata.	Reghezza *Carolina-Pasqualina* di Tommaso, moglie ecc., come contro.
»	410230	275 —	*Tedhy* Franco fu Emilio, minore sotto la p. p. della madre Menabrea Eugenia fu Carlo, ved. *Tedhy*, domic. a Biella (Novara).	*Thedy* Franco fu Emilio, minore ecc., come contro.
»	25367	190 —	Daddi Marcello *Celestino* fu Salvatore, domiciliato a Nuoro (Sassari).	Daddi Marcello *Pietro-Celestino* fu Salvatore, *minore sotto la p. p. della madre Marcello Angelina,* ved. Daddi, domic. come contro.
»	25368	190 —	Daddi Marcello Massimo fu Salvatore, domiciliato a Nuoro (Sassari).	Daddi Marcello Massimo fu Salvatore, *minore,* ecc. come la precedente.
» »	235515 221325	80 — 185 —	Bagnasco Maria di *Angelo*, minore, sotto la p. p del padre, domic. ad Oneglia (Porto Maurizio).	Bagnasco Maria di *Domenico*, minore, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso: ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 14 agosto 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.